



CITTÀ DI MOTTOLA
Provincia di Taranto

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Testo coordinato e integrato
(Riferimenti: DCC n. 34/2012 e DCC n. 44/2017)

Articolo 1

In applicazione dell'art. 13 dello Statuto Comunale sono costituite le seguenti Commissioni Consiliari permanenti:

1. Statuto e Regolamenti Comunali;
2. Assetto del Territorio - Attività produttive - Ambiente;
3. Cultura - Turismo - Sport - Tempo libero - Problematiche giovanili;
4. Affari Generali - Personale - Finanze - Sanità e Servizi sociali

ART. 2

Le Commissioni di cui al precedente articolo sono composte di (otto) membri, eletti nel seno del Consiglio Comunale con criterio proporzionale rispettando il rapporto di 60% e 40% tra maggioranza e minoranza presente in Consiglio Comunale.

I capigruppo sono componenti di diritto: partecipano ai lavori della Commissione, non concorrono al numero legale per la validità della seduta, concorrono alla formulazione del relativo parere. L'indennità di presenza, prevista al successivo art. 12, sarà corrisposta ai componenti effettivi.

I commissari sono eletti con votazione singola per ciascuna commissione rispettando il criterio proporzionale nella composizione tra maggioranza e minoranza.

Articolo 3

La Commissione elegge a maggioranza tra i suoi componenti il Presidente ed il vice Presidente;

In caso di parità di voti, si procede al ballottaggio tra i maggiori suffragati e in caso di ulteriore parità, viene dichiarato eletto il più anziano di età.

Articolo 4

Le riunioni della Commissione sono valide con la partecipazione, in 1^a convocazione, della maggioranza dei componenti.

In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno e, comunque, ad almeno un'ora dalla prima convocazione, le riunioni sono valide con la partecipazione di almeno tre commissari.

Qualora la Commissione venga o è stata convocata per due volte consecutive e, per qualsiasi motivo non si riunita, gli argomenti all'ordine del giorno proposti passano direttamente all'esame del Consiglio Comunale.

Articolo 5

Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che tre commissari non richiedano l'adunanza segreta;

2. Le sedute sono comunque segrete nei casi in cui, per analogia, l'oggetto della discussione è svolto con le stesse modalità dell'assise consiliare.

Articolo 6

1. Il Presidente presiede e dirige i lavori della Commissione, comunica ai Capigruppo e agli assessori l'O.d.G. degli argomenti da trattare designando uno o più relatori.
2. La Commissione è convocata dal Presidente :
 - a) Di sua iniziativa;
 - b) Per richiesta scritta di almeno tre commissari, con indicazione precisa degli argomenti da porre in discussione, entro cinque giorni dalla medesima;
 - c) Per richiesta scritta del Sindaco, dell'Assessore e del Presidente del Consiglio richiedente il parere della Commissione con indicazione precisa dell'argomento, entro cinque giorni dalla medesima.
3. Ciascuna Commissione consiliare è convocata dal Presidente della Commissione stessa con avviso scritto contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, almeno tre giorni prima della riunione.
4. In caso d'urgenza, la Commissione consiliare può essere convocata anche mediante telegramma e, se possibile, telefax o con strumenti telematici di posta elettronica ordinaria o certificata o con qualsiasi altro mezzo idoneo, almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.

Articolo 7

1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Articolo 8

1. Alle riunioni della Commissione può essere invitato l'Assessore competente per la materia in discussione, ovvero può richiedere di essere sentito, e su determinazione del Presidente o della maggioranza dei commissari possono essere invitati altri componenti della Giunta Comunale, nonché i dirigenti responsabili degli uffici o servizi comunali; ed infine ed eccezionalmente, esperti e responsabili di Assessorati ed/od associazioni di pubblica rilevanza riconosciuti dall'amministrazione comunale.
2. In caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive, il Commissario assente è dichiarato decaduto e sostituito da altro commissario designato ed eletto secondo le modalità di cui all' art. 2 del presente Regolamento.

Articolo 9

1. Le Commissioni hanno funzione consultiva e di supporto all'attività amministrativa del Consiglio Comunale; svolgono, inoltre, accertamenti sui procedimenti amministrativi in corso, nonché funzione istruttoria, di studio e di proposta. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario Generale, dei Funzionari Comunali e degli amministratori. Hanno, inoltre, la facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti agli uffici comunali senza formalità di rito.
2. Gli atti sottoposti per legge alla competenza del Consiglio Comunale devono essere correlati del parere della Commissione consiliare competente per materia, prima di essere posti in discussione in Consiglio Comunale;
3. Le proposte di deliberazione a cura dell'Assessorato competente, sono depositate presso la segreteria della Commissione, che deve fornire il parere entro il termine di venti giorni dal deposito della proposta medesima trascorso il quale, senza che la commissione abbia ottemperato, la proposta può essere direttamente portata in Consiglio Comunale, per gli atti conseguenti.

4. Il Presidente della commissione, entro il termine di cinque giorni dal deposito della proposta di deliberazione, convoca la Commissione, dandone contestuale comunicazione al presidente del consiglio.
5. Il presidente della commissione entro tre giorni della delibera del parere, lo comunica al richiedente ed al presidente del consiglio per avere contezza dei modi e dei tempi per l'inserimento dell'atto proposto nella programmazione del consiglio comunale.
6. Il presidente del consiglio al momento della determinazione dell' O.d.G. del Consiglio Comunale, è tenuto a verificare che la proposta di deliberazione sia accompagnata dal parere della Commissione consiliare competente.
7. Il parere della Commissione forma parte integrante del fascicolo della proposta di deliberazione;
8. Il parere della Commissione deve essere sempre motivato. In caso si dovessero rilevare, tra gli stessi componenti, posizioni discordanti queste devono essere esplicitate e riportate nel verbale di commissione.

Articolo 10

1. In caso di necessità e urgenza il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo sulla sussistenza dell'urgenza o della necessità, può porre all' O.d.G. una proposta di deliberazione anche senza il rispetto del procedimento di cui al precedente articolo.

Articolo 11

1. La Commissione Statuto e Regolamenti Comunali ha competenza nelle materie affidate alla disciplina normativa comunale.
2. Alla commissione Statuto e Regolamenti Comunali è demandata la soluzione di eventuali problemi di interpretazione del presente Regolamento.

Articolo 12

1. Ai componenti delle Commissioni di cui al presente regolamento è corrisposta una indennità di presenza per l' effettiva partecipazione ad ogni seduta e per non più di una seduta al giorno, pari a quella prevista per la partecipazione al Consiglio Comunale. Le riunioni si svolgeranno preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti nello spirito etico della razionalizzazione della spesa e dei costi della politica.

Articolo 13

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un impiegato comunale, designato dall'amministrazione.

Articolo 14

1. La Conferenza dei Capigruppo, oltre che nei casi previsti dallo Statuto Comunale, si riunisce, altresì, per esprimere pareri richiesti dal Presidente del Consiglio, dai membri della Giunta Comunale e dai Capigruppo.
2. La convocazione della Conferenza spetta al Presidente, anche su richiesta di un Capogruppo.